

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione ([STE n° 51](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 30 novembre 1964.

Entrata in vigore : 22 agosto 1975.

Tale Convenzione tende a permettere alle persone condannate di lasciare il territorio della Parte, in cui è stato giudicato o in cui è stato liberato sotto condizione, e di stabilire la loro residenza in un altro Stato parte sotto l'adeguata sorveglianza delle autorità competenti.

I principi fondamentali della Convenzione richiedono che le Parti si impegnino a d una reciproca assistenza per la riabilitazione delle persone condannate all'estero al fine di facilitare la loro buona condotta ed il loro riadattamento alla vita sociale. La Convenzione indica anche le condizioni cui lo Stato richiesto deve attenersi nell'esecuzione della condanna sospesa condizionalmente dall'altro Stato parte.

* * *

Convenzione europea sull'efficacia internazionale delle sentenze penali ([STE n° 70](#)), aperto alla firma a L'Aia, il 28 maggio 1970.

Entrata in vigore : 26 luglio 1974.

Ai sensi di tale Convenzione, ciascuna Parte ha competenza per procedere all'esecuzione di una sanzione pronunciata da un'altra Parte, se quest'ultima ne ha fatto richiesta, se il delitto per il quale la sanzione è stata pronunciata costituisce reato anche nell'ordinamento dello Stato richiesto e se la decisione pronunciata nello Stato richiedente è definitiva ed esecutiva.

Uno degli aspetti maggiormente significativi della Convenzione è quello di promuovere la riabilitazione della persona condannata.

* * *

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore ([STE n° 88](#)), aperto alla firma a Bruxelles, il 3 giugno 1976.

Entrata in vigore : 28 aprile 1983.

Ai sensi di tale Convenzione, la Parte che ha preso una misura definitiva per limitare il diritto di guidare di chi abbia commesso un'infrazione stradale ne dà immediato avviso alla parte che ha rilasciato il permesso di condurre nonché alla parte sul cui territorio l'autore dell'infrazione risiede abitualmente. Di conseguenza, la Parte cui una tale decisione è stata comunicata può pronunciare, conformemente alle proprie previsioni legislative in materia, la perdita del diritto di guidare.

* * *

Convenzione sul trasferimento delle persone condannate ([STE n° 112](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 21 marzo 1983.

Entrata in vigore : 1° luglio 1985.

La Convenzione ha quale scopo principale di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate permettendo ad uno straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel suo paese d'origine. Sono presenti anche considerazioni di carattere umanitario, laddove si considera che le difficoltà di comunicazione dovute a barriere linguistiche e a mancanza di contatti con i propri familiari possono avere effetti nefasti sul comportamento dei detenuti stranieri.

Un trasferimento può essere domandato sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna) sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione). Esso è subordinato al consenso degli Stati interessati oltre che a quello del condannato.

La Convenzione individua anche la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento. Quale che sia la procedura scelta dallo Stato di esecuzione, una sanzione privativa della libertà non può mai essere convertita in una sanzione pecuniaria ed il periodo di privazione della libertà già subito dalla persona condannata deve essere preso in considerazione dallo Stato di esecuzione. La pena o la misura applicata non deve, né per sua natura, né per sua durata, essere più severa di quella pronunciata dallo Stato di condanna.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate ([STE n° 167](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 18 dicembre 1997.

Entrata in vigore : 1° giugno 2000.

Il Protocollo individua le regole applicabili al trasferimento dell'esecuzione delle pene, sia nel caso di persona condannata che resasi latitante nello Stato di condanna rientra nello Stato di cittadinanza, sia nel caso di persona condannata che subisce una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in seguito alla sua condanna.

Esso completa la Convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate (STE no. 112), il cui scopo principale è quello di favorire il reinserimento sociale dei cittadini stranieri condannati, consentendo la pena da scontare nel paese di origine. La presente Convenzione si fonda in gran parte su principi umanitari, essendo basata sulla considerazione che le difficoltà di comunicazione, barriere linguistiche e la privazione del contatto con la famiglia possono avere effetti negativi sulla detenuti stranieri.

* * *

Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate ([STCE n° 222](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 novembre 2017.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo la ratifica di tutte le Parti del Protocollo Aggiuntivo.

L'obiettivo del protocollo di emendamento è quello di modernizzare e migliorare il protocollo aggiuntivo (STE no. 167), tenendo conto dell'evoluzione della cooperazione internazionale sul trasferimento delle persone condannate dalla sua entrata in vigore nel giugno 2000.